

LA GIUNTA REGIONALE

- visto il Testo Unico delle Leggi Sanitarie (TULLSS) approvato con Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
- visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, concernente il regolamento di polizia veterinaria;
- visto il Regolamento (CE) N. 999/2001 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 22 maggio 2001 recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili;
- visto il Decreto del Ministro della Salute 17 dicembre 2004 recante “Piano nazionale di selezione genetica per la resistenza alle encefalopatie spongiformi negli ovini”, che prevedeva un’adesione su base volontaria al Piano;
- visto il Decreto del Ministro della Salute 25 novembre 2015 “Misure di prevenzione su base genetica per l’eradicazione della scrapie ovina classica, finalizzate all’incremento dell’allele di resistenza della proteina prionica (ARR) nell’intero patrimonio ovino nazionale”;
- considerato che con l’emanazione del Decreto del Ministero della Salute 25/11/2015 il Ministero della Salute ha inteso rendere più incisiva la lotta alla scrapie ovina, soprattutto a seguito di diagnosi recenti di casi di malattia, obbligando pertanto le Regioni a predisporre Piani di selezione genetica per la resistenza alla scrapie classica degli ovini, Piani che devono prevedere ulteriori misure rispetto ai precedenti, con l’obiettivo di tendere all’eradicazione della patologia dal proprio territorio;
- vista l’affermazione dell’European Food Safety Authority riportata nell’opinione pubblicata il 30 luglio 2014 (EFSA BIOHAZ Panel, 2014), secondo cui è improbabile la riduzione della scrapie senza un efficace programma di selezione genetica;
- tenuto conto dell’opinione con cui l’European Food Safety Authority (EFSA BIOHAZ Panel, 2014) raccomanda il rafforzamento e il miglioramento dei piani di selezione genetica nella popolazione ovina per la resistenza alla scrapie classica e afferma che l’intervento selettivo, solo se associato a un efficiente sistema di tracciabilità che consenta di registrare ogni movimentazione degli animali, è efficace ai fini della eradicazione della malattia;
- considerato che la selezione genetica ha rappresentato nella specie ovina lo strumento fondamentale per la lotta alla scrapie e, influenzando in modo determinante la riduzione dei rischi e dei danni conseguenti alla presenza di questa patologia, rappresenta oggi una misura di prevenzione estremamente efficace ai fini della sua eradicazione;
- considerato che sulla base di una serie di considerazioni di ordine geografico, sanitario ed economico, la Regione Piemonte si è fatta promotrice di un lavoro congiunto con la Regione Valle d’Aosta al fine di arrivare all’approvazione di un piano di selezione genetica condiviso, che faciliti da un lato il raggiungimento di standard sanitari più elevati e dall’altro non costituisca un ostacolo ai flussi commerciali storicamente esistenti tra le due regioni, le quali, tra l’altro, afferiscono al medesimo Istituto Zooprofilattico Sperimentale per quanto riguarda la parte diagnostica;
- considerato opportuno, pertanto, adottare un piano di selezione genetica condiviso con la Regione Piemonte, predisposto dalle strutture competenti della Regione Piemonte e della Re-

gione Valle d'Aosta durante una serie di incontri, allargati alla partecipazione dei servizi veterinari delle Aziende Sanitarie Locali delle due Regioni e dell'AREV, hanno provveduto alla scrittura di un Piano, che ha ricevuto il parere favorevole di tutti i partecipanti;

- considerato che il Decreto del Ministero della Salute 25/11/2015 prevede all'art. 2 comma 3 che le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano trasmettano il Piano, ai fini dell'approvazione, alla Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari del Ministero della salute;
- tenuto conto che, a seguito dell'invio da parte della Regione Piemonte al Ministero della salute della bozza di Piano condiviso, lo stesso Ministero della salute ha trasmesso la valutazione con nota prot. n. 0017139 del 18/07/2016 comunicando l'approvazione alla stesura del Piano regionale *“tenendo presenti le modifiche suggerite, per le quali l'integrazione, le rettifiche, il perfezionamento, nonché il controllo e rispondenza all'ordinamento Regionale, piuttosto che alla realtà territoriale, rimangono sotto la piena responsabilità di codeste Regioni”*;
- considerato opportuno per le ragioni sopraesposte approvare un Piano di selezione genetica degli ovini per la resistenza alla scrapie classica condiviso, unico e valido sul territorio delle due Regioni;
- considerato che gli oneri derivanti dall'attuazione del Piano di selezione genetica degli ovini gravano anche per la Regione Valle d'Aosta sullo stanziamento del bilancio dello Stato di cui al decreto-legge 21 novembre 2000, n. 335, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 gennaio 2001, n. 3, quale anticipazione del cofinanziamento comunitario per l'esecuzione dei test di genotipizzazione;
- visto il Regolamento (UE) N. 652/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 che fissa le disposizioni per la gestione delle spese relative alla filiera alimentare, alla salute e al benessere degli animali, alla sanità delle piante e al materiale riproduttivo vegetale, che modifica le direttive 98/56/CE, 2000/29/CE e 2008/90/CE del Consiglio, i regolamenti (CE) n. 178/2002, (CE) n. 882/2004 e (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, la direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga le decisioni 66/399/CEE, 76/894/CEE e 2009/470/CE del Consiglio;
- considerato che il Regolamento (UE) N. 652/2014 contiene in allegato l'elenco delle malattie animali e delle zoonosi che possono fruire di un finanziamento a titolo dei programmi di eradicazione, di lotta e di sorveglianza e in cui sono presenti le encefalopatie spongiformi trasmissibili (TSE) che comprendono la scrapie degli ovini;
- tenuto presente che tutte le attività di genotipizzazione che esulano dalle finalità della presente deliberazione sono a carico del proprietario degli animali o persona delegata o di chiunque ne faccia richiesta;
- vista la legge 2 giugno 1988, n. 218, recante misure per la lotta contro l'afta epizootica ed altre malattie epizootiche degli animali;
- considerato che, al fine di incentivare negli allevatori l'applicazione delle misure del Piano, sono previsti degli indennizzi, relativi agli animali obbligatoriamente abbattuti compresi gli

ovini maschi suscettibili e tutti gli arieti resistenti eterozigoti, determinati ai sensi della legge 2 giugno 1988, n. 218 al netto degli introiti derivanti dalla macellazione;

- richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1067 del 25 marzo 2002, circa la corresponsione dell'indennità integrativa per allevatori con l'obbligo di macellazione di capi infetti, a seguito delle operazioni di bonifica sanitaria;
- richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1202 del 29 agosto 2014 recante "Aggiornamento dei valori commerciali di riferimento per le varie categorie di animali di interesse zootecnico (bovini, tori e torelli, ovini e caprini), ai sensi dell'art. 13 della legge regionale 13 febbraio 2012, n. 4";
- considerato che, per il calcolo degli indennizzi relativi agli animali obbligatoriamente abbattuti, nella regione Valle d'Aosta si applicano le disposizioni coordinate relative alle deliberazioni della Giunta regionale n. 1067 del 25 marzo 2002 e n. 1202 del 29 agosto 2014;
- visto il Decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali 29 luglio 2009, recante Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 68 del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio del 19 gennaio 2009;
- considerato che il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 29 luglio 2009 prevede un sostegno specifico fino ad un massimo di euro 300,00 per l'acquisto di montoni eterozigoti o omozigoti resistenti alla scrapie classica degli ovini iscritti al L.G. o al registro anagrafico, provenienti direttamente da allevamenti iscritti al L.G. o al registro anagrafico, nonché un sostegno fino ad un massimo di euro 70,00 per coloro che detengono montoni con le medesime caratteristiche di età inferiore o uguale a cinque anni, iscritti ugualmente al L.G. o al registro anagrafico;
- considerato che la stima della spesa relativa agli indennizzi da corrispondere agli allevatori, per l'abbattimento obbligatorio dei montoni sensibili alla malattia e per l'acquisto e la detenzione di montoni eterozigoti o omozigoti resistenti, ammonta a circa euro 25.000,00, sulla base di un monitoraggio genetico effettuato nella primavera 2016 sulla popolazione ovina maschile presente nella regione;
- considerato opportuno, pertanto, approvare una spesa complessiva di euro 25.000,00, ai fini di dare copertura finanziaria alle disposizioni applicative del Piano;
- considerato necessario rinviare ad un successivo provvedimento dirigenziale l'approvazione delle modalità per la corresponsione degli indennizzi previsti per gli allevatori;
- richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1964 in data 30.12.2015 concernente l'approvazione del bilancio di gestione per il triennio 2016/2018, del bilancio di cassa per l'anno 2016, di disposizioni applicative e l'affiancamento, a fini conoscitivi, del bilancio finanziario gestionale per il triennio 2016/2018, ai sensi del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;
- precisato che la presente deliberazione è da ritenersi correlata all'obiettivo n. 71060003 "Interventi per la promozione e la tutela della zootecnia – 1.10.02.10";

- visto il parere favorevole di legittimità sulla proposta della presente deliberazione rilasciato dal dirigente della Struttura igiene e sanità pubblica e veterinaria dell'Assessorato sanità, salute e politiche sociali, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22;
- su proposta dell'Assessore alla sanità, salute e politiche sociali, Laurent Viérin, di concerto con l'Assessore all'agricoltura e risorse naturali Renzo Testolin;
- ad unanimità di voti favorevoli

DELIBERA

1. di approvare il Piano regionale di selezione genetica degli ovini per la resistenza alla scrapie classica – Misure di prevenzione finalizzate all'incremento della prevalenza dell'allele di resistenza (ARR) della proteina prionica e salvaguardia delle razze ovine autoctone, che in allegato forma parte integrante della presente deliberazione;
2. di demandare all'Azienda USL della Valle d'Aosta l'attuazione, per la parte di competenza, di quanto previsto nel Piano di cui al punto precedente;
3. di approvare per l'anno 2017 la spesa per un importo pari a Euro 25.000,00 (venticinquemila/00), ai fini di dare copertura finanziaria alle disposizioni applicative del Piano, prenotandola sul capitolo 45022 “Trasferimenti correnti a imprese agricole per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di epizootie e per i danni causati agli allevamenti zootecnici dalle stesse per indennizzi conseguenti all'applicazione delle misure del Piano regionale di selezione genetica degli ovi-caprini per la resistenza alla scrapie”, dettaglio 22073, del bilancio di gestione della Regione per il triennio 2016/2018 che presenta la necessaria disponibilità;
4. di rinviare ad un successivo provvedimento dirigenziale l'approvazione delle modalità per la corresponsione degli indennizzi previsti per gli allevatori;
5. di stabilire che la presente deliberazione venga trasmessa, a cura della competente Struttura dell'Assessorato sanità, salute e politiche sociali alla Regione Piemonte, all'Assessorato agricoltura e risorse naturali, al Ministero della Salute, al Direttore Generale dell'Azienda USL della Valle d'Aosta, al Direttore Generale dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale (IZS) del Piemonte Liguria e Valle d'Aosta, al Direttore della Struttura Complessa - S.C. della Valle d'Aosta con annesso CERMAS dello stesso IZS e all'AREV;
6. di stabilire che la presente deliberazione sia pubblicata per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione.

**REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA
REGIONE PIEMONTE**

**PIANO REGIONALE
DI SELEZIONE GENETICA DEGLI OVINI PER LA
RESISTENZA ALLA SCRAPIE CLASSICA**

**MISURE DI PREVENZIONE FINALIZZATE
ALL'INCREMENTO DELLA PREVALENZA DELL'ALLELE
DI RESISTENZA (ARR) DELLA PROTEINA PRIONICA E
SALVAGUARDIA DELLE RAZZE OVINE AUTOCTONE.**

INDICE

- 1. Premessa**
- 2. Descrizione della popolazione a cui si applica il piano**
- 3. Principi normativi**
- 4. Principi generali e obiettivi del piano**
- 5. Definizioni**
- 6. Zona geografica di applicazione**
- 7. Obiettivi specifici**
- 8. Regole di applicazione del piano**
 - 8.1 Controlli di genotipizzazione**
 - 8.2 Classificazione dei riproduttori**
 - 8.3 Livelli di certificazione genetica degli allevamenti**
 - 8.4 Utilizzo dei riproduttori nelle razze con livello di resistenza basso o a rischio di estinzione**
- 9. Programma di attuazione**
- 10. Durata del piano**
- 11. Risultati attesi**
- 12. Registrazione dati e rendiconti periodici**
- 13. Funzioni dei servizi veterinari dell'USL**
- 14. Risorse**
- 15. Informazione agli allevatori**
- 16. Costi**
- 17. Norme conclusive**

1. Premessa

In Italia la scrapie è stata segnalata per la prima volta nel 1976 in Piemonte. Nel 1991 è stata inserita tra le malattie soggette a denuncia obbligatoria ed il primo focolaio ufficialmente registrato risale al 1995. Nel periodo 1995-2015 sono stati confermati 789 focolai di malattia che hanno riguardato un po' tutte le Regioni.

La selezione genetica ha rappresentato, nella specie ovina, lo strumento fondamentale per la lotta alla scrapie, influenzando in modo determinante la riduzione dei rischi e dei danni conseguenti alla presenza di questa patologia, rappresenta pertanto una misura di prevenzione estremamente efficace ai fini della sua eradicazione.

Fin dal 2004, l'Italia disponeva di un Piano nazionale di selezione genetica per la resistenza alle encefalopatie spongiformi negli ovini (D.M. 17 dicembre 2004, oggi abrogato) e da alcuni anni è stata avviata la selezione genetica anche nei caprini (nota Min.Sal. n. 12139 del 6/6/2013), sia in ambito di focolaio che tramite un piano esplorativo delle caratteristiche genetiche della popolazione caprina nazionale (nota Min. Sal. N. 15403 del 27/6/2016).

Il permanere di nuovi casi di malattia, seppure con incidenza sporadica, ha reso necessario l'adozione di un approccio più incisivo alla scrapie ovina. Con l'emanazione del Decreto del Ministero della Salute 25/11/2015 *“Misure di prevenzione su base genetica per l'eradicazione della scrapie ovina classica, finalizzate all'incremento dell'allele di resistenza della proteina prionica (ARR) nell'intero patrimonio ovino nazionale”* (GU n.21 del 27/1/2016) si è quindi passati dal concetto di *“Piano di selezione genetica”* a quello di *“Piano di eradicazione della scrapie ovina classica, su base genetica”*.

Per questo motivo il D.M. 25/11/2015, adottato con il parere favorevole della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, obbliga le Regioni a predisporre Piani di selezione genetica per promuovere la resistenza alla scrapie classica negli ovini.

Sulla base di considerazioni di ordine sanitario ed economico, le Regioni Piemonte e Valle d'Aosta hanno attuato un'iniziativa congiunta per approvare un piano di selezione genetica condiviso, che faciliti da un lato il raggiungimento di standard sanitari più elevati e dall'altro che non costituisca un ostacolo ai flussi commerciali storicamente esistenti tra le due Regioni, le quali afferiscono peraltro al medesimo Istituto Zooprofilattico Sperimentale. Pertanto Piemonte e Valle d'Aosta si impegnano ad applicare un piano condiviso unico, valido sul territorio delle due Regioni.

2. Descrizione della popolazione a cui si applica il piano

Il patrimonio ovino delle Regioni Piemonte e Valle d'Aosta risulta costituito da 136.181 capi, distribuiti nelle ASL come illustrato nella tabella sottostante (Anagrafe Nazionale Zootecnica – censimento del patrimonio zootecnico al 31.05.2016)

ASL	REGIONE	Aziende ovine e caprine	Ovini	Caprini
TO1		44	383	113
TO3		1.419	19.160	10.673
TO4		1.396	21.189	9.883
TO5		417	5.017	2.861

ASL	REGIONE	Aziende ovine e caprine	Ovini	Caprini
VC		462	3.950	4.553
BI		548	10.050	4.123
NO		414	1.899	2.637
VCO		1.101	9.489	10.314
CN1		2.313	36.586	18.214
CN2		423	4.291	3.230
AT		609	3.220	4.378
AL		792	5.140	8.486
	PIEMONTE	9.938	120.374	79.465
AOSTA		632	2.402	4.994
	VALLE D'AOSTA	632	2.402	4.994
	TOTALE P-VdA	10.570	122.776	84.459

Il comparto ovino è composto per oltre il 50% da razze da carne (biellese, bergamasca, sambucana), per circa un ottavo da razze da latte (delle Langhe, frabosana, sarda) e per il resto da meticci e da popolazioni minori delle razze nazionali più diffuse.

Le razze autoctone risultano tutte di modesta consistenza ed in particolare si attestano attorno alle seguenti consistenze:

Razza	n. capi
biellese, compresi incroci	50.000
delle Langhe	3.000
Frabosana	4.000
Sambucana	2.600
Rosset	2.000

Tali razze, comprese la garessina, la saltasassi, la tacola e la savoiarda, sono soggette a programmi di tutela derivanti dalla necessità di preservarne il patrimonio genetico e di valorizzarne i caratteri morfo-funzionali di razza.

3. Principi Normativi

Le conoscenze sul ruolo della genetica nella suscettibilità degli ovini alla scrapie classica hanno indotto l'Unione Europea a porre particolare attenzione alla possibilità di gestire le TSE dei piccoli ruminanti, attraverso l'applicazione di piani di selezione che comprendano l'identificazione e l'utilizzo prioritario di riproduttori portatori dei caratteri di resistenza nei confronti della malattia.

La normativa emanata nel tempo dall'Unione Europea (Decisione della Commissione 2003/100/CE, Regolamento 260/2003/CE) evidenziava come la selezione per i caratteri di resistenza genetica possa essere considerata il fondamento della gestione sanitaria delle stesse TSE negli ovini. Esistono infatti alcuni polimorfismi del gene che codifica per la proteina prionica (PrP) in grado di influenzare negli ovini la resistenza o la suscettibilità alla scrapie classica.

Sulla base delle disposizioni europee e del fatto che la sorveglianza ha permesso di osservare una non trascurabile diffusione della malattia in Italia ed inoltre considerando che l'EFSA (con parere del BIOHAZ Panel, EFSA Journal 2014; 12 (7): 3781) afferma come sia improbabile una riduzione della scrapie senza un efficace programma di selezione genetica, il Ministero della Salute ha emanato il Decreto 25 novembre 2015 che abroga il precedente Decreto 17 dicembre 2004. Questo nuovo Decreto Ministeriale (DM) stabilisce i requisiti minimi per l'effettuazione di piani di selezione genetica per la resistenza alle encefalopatie spongiformi negli ovini, demandando alle Regioni la predisposizione operativa degli stessi, in relazione al proprio patrimonio zootecnico ovino.

Le Regioni Piemonte e Valle d'Aosta, sulla base e nel pieno rispetto dei criteri e delle modalità previsti negli allegati I, II e III del D.M. 25/11/2015, si impegnano ad attuare il presente documento *“Misure di prevenzione finalizzate all'incremento della prevalenza dell'allele di resistenza (ARR) della proteina prionica ed alla salvaguardia delle razze ovine autoctone”*, che viene approvato ed allegato alle determinazioni di ciascuna delle due Regioni, fornisce le indicazioni operative per l'applicazione del piano e sostituisce ogni precedente documento regionale esistente in materia.

4. Principi generali e obiettivi del piano

Il piano regionale si conforma ai criteri e alle modalità descritti negli allegati I, II, III del DM 25 novembre 2015 *“Misure di prevenzione su base genetica per l'eradicazione della scrapie ovina classica, finalizzate all'incremento dell'allele di resistenza della proteina prionica (ARR) nell'intero patrimonio ovino nazionale”*, al fine di adempiere agli obblighi previsti dal DM stesso.

Le Regioni Piemonte e Valle d'Aosta, sulla base delle caratteristiche specifiche della realtà zootecnica locale, adottano il presente piano e, per quanto di propria competenza:

- ne gestiscono gli aspetti amministrativi e finanziari;
- ne incentivano e coordinano l'applicazione;
- incentivano la formazione e l'informazione sul territorio;
- assolvono i debiti informativi di carattere finanziario ed epidemiologico imposti dal Ministero della Salute;
- redigono una relazione annuale, entro il 31 marzo di ogni anno, sulle attività svolte e sui risultati conseguiti, e la inviano all'ufficio competente della Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari del Ministero della Salute.

5. Definizioni

Ai fini del presente piano le definizioni sono quelle elencate all'art. 1, punto 2 del D.M. 25/11/2015 che qui si intendono integralmente richiamate, con le sole eccezioni di seguito riportate.

Per *“prelievo ufficiale”* (art. 1, lettera i, del D.M. 25/11/2015) si intende il prelievo di sangue necessario per l'esecuzione delle analisi genetiche, eseguito da un medico veterinario dell'ASL competente per territorio. Esclusivamente nelle aziende ovine iscritte al libro genealogico (LG) o al registro anagrafico (RA) il prelievo di sangue o il prelievo di altri fluidi biologici o bulbi piliferi, può essere effettuato, per il medesimo fine, da veterinari autorizzati

appartenenti alle associazioni allevatori territoriali se trattasi di prelievo di sangue oppure da personale tecnico appartenente alle associazioni di categoria degli allevatori se trattasi di prelievo di altri fluidi biologici o bulbi piliferi.

In questo caso gli operatori veterinari e il personale tecnico dovranno essere a tale scopo riconosciuti e formati preventivamente dalla Regione, per il tramite dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta (di seguito IZSPLV).

Per “aziende che allevano ovini per il solo autoconsumo o i cui animali sono destinati ad attività diverse della riproduzione o dalla produzione di alimenti” (art. 3, DM 25/11/2015) si intendono le aziende in cui gli ovini sono detenuti esclusivamente per autoconsumo e/o per attività didattico-sociali e/o come animali da compagnia. Tali aziende, dotate di codice aziendale e registrate in BDN con un numero massimo di 9 capi censiti, ivi inclusi un riproduttore maschio e un riproduttore femmina, non hanno la possibilità di cedere gli animali per altre destinazioni che non siano l'invio al macello o ad altri allevamenti della stessa tipologia. In caso di cessazione dell'attività, gli animali potranno essere movimentati verso allevamenti commerciali solo previa osservanza di quanto obbligatoriamente definito dal DM del 25/11/2015 in materia di registrazione e genotipizzazione.

Per “gruppi di monta” si intendono quei gruppi di ovini autorizzati dai servizi veterinari regionali, formati da un solo maschio e un numero di femmine (25-50) tale da consentire la loro monta da parte del maschio in un tempo ragionevole. Tutte le femmine utilizzate sono identificate registrate in BDN e genotipizzate con le medesime modalità previste per i riproduttori maschi.

Per tutte le altre definizioni si fa riferimento all'art. 1 del D.M. 25/11/2015.

6. Zona geografica di applicazione

Il piano si applica all'intero territorio delle Regioni Piemonte e Valle d'Aosta.

7. Obiettivi specifici

Obiettivo generale del piano è quello di incrementare negli ovini la frequenza dei caratteri di resistenza genetica alla scrapie classica, al fine di:

- a) concorrere all'eradicazione della scrapie classica degli ovini;
- b) concorrere alla creazione di greggi a rischio trascurabile di scrapie classica;
- c) contribuire alla tutela della salute umana ed animale;
- d) valorizzare le produzioni ovine, preservando la sopravvivenza e la possibilità di sviluppo delle razze autoctone.

8. Regole di applicazione del Piano

Per raggiungere l'obiettivo di eradicare la scrapie classica negli ovini, il piano si basa sulla selezione della linea maschile attraverso la genotipizzazione e sulla successiva disseminazione regolamentata dei riproduttori resistenti.

La genotipizzazione dei riproduttori della linea femminile può essere autorizzata da parte del Servizio Veterinario Regionale, esclusivamente per la costituzione di gruppi di monta elimitatamente a:

- greggi iscritte al LG e RA;
- greggi di razze che hanno per loro natura un livello di resistenza basso (scarsa diffusione dell'allele ARR all'interno della razza) o di razze autoctone a rischio di estinzione.

Al di fuori di questi casi, la genotipizzazione dei riproduttori di sesso femminile può essere comunque richiesta dall'allevatore, con spese a suo carico.

L'incremento dei caratteri di resistenza viene realizzato attraverso:

- l'incremento della frequenza dell'allele ARR negli allevamenti;
- la progressiva diminuzione della frequenza dell'allele ARQ negli allevamenti;
- l'eliminazione dell'allele VRQ, tramite il divieto di utilizzo di riproduttori che la genotipizzazione riveli portatori di tale allele.

L'utilizzo di materiale germinale ovino per la fecondazione artificiale comporta obblighi analoghi, ovvero possono essere utilizzati esclusivamente sperma di montoni del genotipo ARR/ARR ed embrioni portatori di almeno un allele ARR e di nessun allele VRQ.

8.1 Controlli di genotipizzazione

L'adesione al Piano è obbligatoria per tutte le aziende, sia quelle di elevato merito genetico (iscritte al libro genealogico o ai registri anagrafici), sia quelle commerciali. Sono escluse dal Piano le aziende che allevano un massimo di 9 ovini destinati all'autoconsumo o i cui animali sono destinati ad attività diverse dalla produzione di alimenti: tale esclusione non sarà ammessa nel caso in cui tali aziende mantengano rapporti di promiscuità con altre greggi coinvolte dal Piano.

Sono soggetti al piano e quindi obbligatoriamente sottoposti a genotipizzazione:

1. I maschi in età riproduttiva, gli agnelli e agnelloni che l'allevatore intende destinare alla quota di rimonta (prima del primo accoppiamento), escludendo quindi gli agnelli e gli agnelloni destinati al macello;
2. I maschi che l'allevatore desidera introdurre nel gregge e privi di certificazione ufficiale che ne attesti il genotipo.

Gli animali sottoposti a controllo genetico devono essere preliminarmente identificati, come definito dall'allegato II, parte A e secondo le modalità operative dell'allegato II, parte B del DM 25.11.2015. Gli allevatori o i propri delegati dovranno mantenere costantemente aggiornate le registrazioni, nella banca dati nazionale dell'anagrafe zootecnica (BDN), relativamente agli animali e alle loro movimentazioni; questo aggiornamento può essere fatto direttamente dagli allevatori o attraverso il nodo regionale.

I prelievi per la genotipizzazione vengono effettuati:

- per i greggi iscritti al LG o al RA, dal personale incaricato dalle associazioni allevatori territoriali;
- per gli altri greggi soggetti al piano, dai medici veterinari delle ASL.

Nel primo caso, i campioni saranno inviati e analizzati presso il Laboratorio di Genetica e Servizi di Cremona (LGS); nel secondo caso gli esami di genotipizzazione verranno effettuati dall'IZSPLV di Torino.

Il personale e veterinari dell'Asso.Na.Pa. sospenderanno le attività di prelievo in caso di situazioni di inattività temporanea o permanente del laboratorio LGS, dandone immediata comunicazione al Servizio Veterinario dell'ASL competente territorialmente, affinché possa subentrare nelle attività di prelievo anche nelle greggi iscritte al LG o RA e proseguire nella realizzazione del presente piano.

I campioni dovranno essere accompagnati dalla scheda conforme all'allegato III del DM 25/11/2015 e dovranno pervenire all'IZSPLV al massimo entro 48 ore dal prelievo. Nell'eventualità di situazioni di inattività temporanea o permanente del laboratorio dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale PLV i campioni andranno inviati ad uno degli IZZSS di cui all'allegato I parte C I 1a) del DM 25/11/2015.

I laboratori devono emettere rapporto di prova al massimo entro 15 giorni lavorativi dal momento dell'accettazione dei campioni, salvo si tratti di analisi che presentano anomalie o particolarità di esecuzione.

I Servizi Veterinari delle ASL provvedono a comunicare tempestivamente agli allevatori gli esiti dei controlli di genotipizzazione, per consentire la scelta degli animali da destinare alla riproduzione e di quelli da destinare alla macellazione.

Il laboratorio LGS, direttamente o per il tramite di Asso.Na.Pa., comunica agli allevatori, alle Regioni e ai Servizi veterinari delle ASL gli esiti delle prove di genotipizzazione dei capi iscritti al LG e RA, appena disponibili o comunque non oltre i 20 giorni dal prelievo.

8.2 Classificazione dei riproduttori

Il piano prevede la classificazione dei riproduttori, a seconda del genotipo, nelle seguenti classi, sulla base della resistenza alla scrapie classica:

- a) Riproduttori resistenti omozigoti: montoni e pecore recanti l'allele ARR in omozigosi (ARR/ARR);
- b) Riproduttori resistenti eterozigoti: montoni e pecore recanti l'allele ARR in eterozigosi (ARR/ARQ; ARR/AHQ; ARR/ARH; ARR/ARK);
- c) Riproduttori suscettibili: montoni e pecore che non presentano alcun allele ARR.

Gli animali genotipizzati destinati alla riproduzione dovranno essere identificati con contrassegni auricolari colorati, se le dimensioni del padiglione auricolare lo permettono, per consentirne una rapida individuazione visiva, secondo la seguente tabella:

Genotipo dell'ovino	Colore del marchio
ARR/ARR (RESISTENTI OMOZIGOTI)	Bianco
ARR/XXX (RESISTENTI ETEROZIGOTI)	Giallo
XXX/XXX (SUSCETTIBILI)	Blu
VRQ	Rosso

Tale operazione sarà eseguita a cura dei Presidi Multizonali competenti per territorio (Piemonte) oppure da parte dei Servizi veterinari della ASL o da parte di personale tecnico appartenente alle associazioni di categoria degli allevatori opportunamente formato dalle Regioni.

All'interno delle greggi si deve giungere nel più breve tempo possibile all'impiego di soli montoni resistenti omozigoti.

I Servizi veterinari delle ASL dispongono con proprio provvedimento ordinario la macellazione, entro 30 giorni successivi alla determinazione del genotipo, di tutti i capi portatori dell'allele VRQ che verranno altresì esclusi dalla riproduzione ai sensi del DM 25/11/2015, allegato I, parte B paragrafo III, punto 1.

Gli animali da eliminare dovranno essere annotati nel registro di stalla, in maniera tale che ne venga garantita la tracciabilità fino alla macellazione, entro i tempi stabiliti e, dopo la macellazione, immediatamente scaricati dalla BDN.

Allo stesso modo, i Servizi veterinari delle ASL dispongono con proprio provvedimento ordinatorio la macellazione o la castrazione, entro i 30 giorni successivi alla determinazione del genotipo, di tutti gli ovini maschi suscettibili (a partire dal 27 gennaio 2019) e di tutti gli arieti resistenti eterozigoti (a partire dal 27 gennaio 2021). Trascorso questo periodo di transizione, non sarà più consentito l'utilizzo, per la monta, di queste due classi di arieti: si potranno pertanto utilizzare solo maschi omozigoti resistenti. Tuttavia si specifica che l'utilizzo di arieti eterozigoti resistenti, se iscritti al LG o RA, sarà possibile fino al 27 gennaio 2023 e che eventuali deroghe potranno essere previste per le razze a rischio di estinzione o con livello di resistenza basso.

A partire dall'entrata in vigore del presente Piano, per gli arieti suscettibili è previsto il divieto assoluto di movimentazione tra allevamenti, salvo che per le razze a rischio di estinzione o con livello di resistenza basso (cfr. par.8.4).

I Servizi veterinari delle ASL verificano, con cadenza almeno annuale e comunque prima dell'invio delle greggi in alpeggio, il rispetto delle prescrizioni relative al piano, in tutte le aziende per le quali è obbligatoria l'adesione.

8.3 Livelli di certificazione genetica degli allevamenti

I Servizi veterinari delle ASL assegnano, registrano in BDN e aggiornano almeno con cadenza annuale il livello di certificazione genetica delle aziende zootecniche, in relazione al grado di resistenza genetica, nei confronti della scrapie, degli animali che afferiscono alle singole aziende. In particolare vengono definiti i seguenti livelli di certificazione genetica:

Greggi di livello I

Greggi composte unicamente da capi con genotipo ARR/ARR o che da almeno 10 anni abbiano utilizzato per la monta esclusivamente arieti di genotipo ARR/ARR; (tali greggi soddisfano i requisiti per il riconoscimento dello status di resistenza alle EST delle greggi di ovini previsti per il livello I, del regolamento 630/2013/EU).

Il raggiungimento del livello I determina, la sospensione delle genotipizzazioni, salvo che su tutti i riproduttori maschi venduti da vita.

Greggi di livello IIa

Greggi che impiegano esclusivamente arieti ARR/ARR da almeno 6 anni; (tali greggi soddisfano i requisiti per il riconoscimento dello status di resistenza alle EST delle greggi di ovini previsti per il livello II, del regolamento 630/2013/EU).

Il raggiungimento del livello IIa consente la sospensione delle genotipizzazioni, salvo che su tutti i riproduttori maschi venduti da vita.

Greggi di livello IIb

Greggi che impiegano esclusivamente arieti ARR/ARR da almeno 3 anni; (tali greggi soddisfano i requisiti per il riconoscimento dello status di resistenza alle EST delle greggi di ovini previsti per il livello II, del regolamento 630/2013/EU).

Greggi di livello III

Greggi in cui si utilizzano esclusivamente arieti con almeno un allele ARR.

Greggi di livello IV

Greggi che non ottemperano ai requisiti dei livelli superiori.

Il sistema di selezione del presente piano prevede che le greggi progressivamente accedano a livelli di qualifica superiore, attraverso la progressiva limitazione all'utilizzo, per la monta, prima degli arieti suscettibili e poi degli arieti eterozigoti resistenti.

Il livello di certificazione genetica del gregge caratterizza l'azienda zootecnica alla quale appartiene: nel caso in cui due o più greggi differenti afferiscano allo stesso codice aziendale, come definito dalla BDN, e pertanto sussistano tra gli animali condizioni di promiscuità, allora a tutte le greggi deve essere attribuito il livello di certificazione più basso tra quelli identificabili per i singoli gruppi di animali e questo stesso livello di certificazione caratterizza l'azienda zootecnica.

Le certificazioni potranno essere utilizzate per la valorizzazione degli animali e dei prodotti degli allevamenti, al fine di incentivare la progressione del Piano e dovranno essere riportate sulle certificazioni sanitarie. I servizi veterinari delle ASL possono procedere a controlli di verifica della certificazione aziendale, in qualunque momento e ove se ne ravveda la necessità.

Tra aziende diverse è possibile l'utilizzo promiscuo di arieti solo ed esclusivamente per i soggetti omozigoti resistenti oppure tra greggi di pari livello di certificazione (anche in condizioni di monticazione o di pascolo condiviso temporaneo).

Per pascoli, fiere, mercati, concentramenti animali o altre situazioni simili, la promiscuità tra animali appartenenti a greggi di pari livello di certificazione genetica è sempre consentita. Altrimenti è ammessa solo per ovini di sesso femminile; in tal caso la presenza di maschi in età riproduttiva è limitata ai soggetti di greggi con livello di certificazione genetica IIb o superiore.

A partire dall'entrata in vigore del presente Piano, per gli arieti suscettibili è previsto il divieto assoluto di monticazione e di pascolo in condizioni di promiscuità, nonché di partecipazione a fiere, mercati o altre situazioni simili.

I maschi che si intenda introdurre in allevamento, a prescindere dalla loro età, dovranno necessariamente essere certificati e di genotipo coerente con il livello di certificazione genetica del gregge che li acquisisce e comunque mai di genotipo suscettibile salvo si tratti di condizioni di cui alla sez.8.4. L'introduzione di montoni resistenti omozigoti certificati è sempre possibile a prescindere dal livello di certificazione genetica delle greggi.

Le femmine da riproduzione dovranno provenire da greggi con livello di certificazione pari o superiore a quello di destinazione. È ammessa, previa verifica del genotipo, l'introduzione di femmine con genotipo resistente omozigote nei greggi di livello I e di genotipo resistente omozigote o eterozigote nei greggi di livello IIa e IIb, senza alcuna modificazione del livello di certificazione genetica raggiunta. Le introduzioni di animali provenienti dai Paesi UE, per tutti gli usi salvo la macellazione immediata, dovranno rispettare le condizioni di certificazione genetica raggiunta ai sensi del presente Piano.

8.4 Utilizzo dei riproduttori nelle razze con livello di resistenza basso o a rischio di estinzione

Nelle greggi appartenenti alla razze con livello di resistenza basso o in via di estinzione riconosciute tali (Decreto MIPAAF 9314 del 23 aprile 2010 s.m.i), sono consentiti, per un periodo transitorio sotto specificato, la movimentazione in entrata e uscita e l'utilizzo in riproduzione di montoni con caratteri di suscettibilità alla scrapie classica (esclusi i portatori dell'allele VRQ), purché si accoppino con femmine certificate come eterozigoti od omozigoti per l'allele ARR e appartenenti a gruppi di monta autorizzati.

Nelle greggi in oggetto, a partire dalla data di ingresso ufficiale nel piano regionale di selezione genetica, la movimentazione (acquisto o vendita) di montoni suscettibili è consentita per un periodo di massimo 3 anni, mentre il loro utilizzo per la monta è consentito per un massimo di 7 anni, a partire dalla stessa data.

Dopo i primi 5 anni dall'ingresso del gregge nel piano di selezione genetica, è comunque fatto obbligo che almeno il 50% dei maschi utilizzati per la monta sia eterozigote od omozigote per l'allele ARR. Dopo i primi 7 anni dall'ingresso del gregge nel piano di selezione genetica, è invece fatto obbligo di utilizzare per la monta soltanto montoni eterozigoti resistenti od omozigoti resistenti, mentre dopo 10 anni è consentito soltanto l'utilizzo di montoni omozigoti resistenti.

Un programma specifico di selezione per le razze con un livello di resistenza basso o a rischio di estinzione, con eventuali deroghe specifiche ed azioni mirate alla prevenzione della riproduzione in consanguineità o della deriva genetica, potrà comunque essere successivamente applicato a seguito delle indicazioni della Commissione Nazionale di Coordinamento di cui all'allegato I, parte D, punto 4, del Decreto Ministeriale del 25/11/2015.

9. Programma di attuazione

Il Piano di selezione genetica si articola in fasi successive:

- avvio immediato della fase operativa, con estensione obbligatoria delle genotipizzazioni a tutte le aziende e maggior incisività della selezione genetica, accompagnata dall'eliminazione dei riproduttori genotipizzati portatori dell'allele VRQ;
- dal 27/01/2019 macellazione o castrazione, entro i 30 giorni successivi alla determinazione del genotipo, di tutti gli ovini maschi suscettibili, fatte salve le condizioni previste nella sezione 8.4;
- dal 27/01/2021 macellazione o castrazione di tutti gli arieti resistenti eterozigoti non iscritti al LG o RA, fatte salve le specifiche condizioni previste;
- dal 27/01/2023 macellazione o castrazione di tutti gli arieti resistenti eterozigoti iscritti a libri genealogici.

Il Piano prevede che le greggi accedano progressivamente a livelli di qualifica superiore, fino al raggiungimento del livello I che determina la sospensione delle genotipizzazioni, salvo che su tutti i riproduttori maschi venduti da vita.

10. Durata del piano e verifiche periodiche

La completa applicazione delle misure previste dal Piano si avrà entro un periodo di circa 8 anni; ciò non esclude che il Piano venga periodicamente sottoposto a verifica ed eventualmente a revisione, con l'accordo delle Regioni interessate le quali hanno comunque la facoltà di recedere dal Piano e di adottarne uno autonomo, sulla base dei risultati conseguiti e delle criticità riscontrate. I rinvii agli allegati del D.M. 25/11/2016 contenuti nel presente Piano sono "mobili", ossia ogni qual volta che gli allegati I, II e III del DM 25/11/2016 subiranno delle modifiche o verranno sostituiti con decreto dirigenziale del direttore generale della sanità animale e dei farmaci veterinari del Ministero della salute, i rinvii si intendono riferiti alle nuove disposizioni.

11. Risultati attesi

Il piano si prefigge il conseguimento dei seguenti risultati:

- α. eradicare la scrapie ovina classica nel patrimonio ovino delle due Regioni attraverso l'incremento della frequenza dell'allele di resistenza della proteina prionica (ARR) e l'eliminazione dell'allele VRQ;
- β. migliorare la conoscenza della scrapie classica da parte degli allevatori e delle loro associazioni;
- γ. rendere più incisivi i controlli veterinari su una specie che, quantitativamente, risulta caratterizzata da una rilevanza economica limitata, ma la cui salvaguardia ha riflessi importanti per l'ecosistema e per il recupero di aree altrimenti svantaggiate;
- δ. migliorare e semplificare il sistema di identificazione e registrazione dei riproduttori, in linea con la compiuta applicazione del Regolamento CE 21/2004;
- ε. incrementare progressivamente la disponibilità di arieti con genotipo resistente in condizione di omozigosi ARR/ARR, indispensabile per la rimonta, in particolare delle greggi sottoposte ad abbattimento per la presenza della scrapie classica.

I risultati attesi saranno costantemente verificati con l'ausilio dei sistemi informativi in uso in ciascuna delle due Regioni e che dovranno consentire di monitorare i livelli di certificazione delle aziende zootecniche.

Con cadenza annuale, i Responsabili dei competenti Settori Regionali, o loro delegati, si riuniranno con i rappresentanti del CEA e dell'IZSPLV, per verificare lo stato di avanzamento del Piano e per adottare eventuali provvedimenti che lo modifichino o lo integrino.

12. Registrazione dati e rendiconti periodici

I campioni prelevati ai fini della genotipizzazione devono risultare registrati nelle banche dati informatizzate (BDN, ARVET per il Piemonte, SIBS per la VDA), inoltre deve essere valorizzata la data di adesione dell'azienda zootecnica al piano di selezione genetica ed il livello di certificazione genetica raggiunto.

Deve inoltre essere tenuta costantemente aggiornata l'anagrafica degli allevamenti, compresa l'iscrizione dei singoli capi al Libro Genealogico o al Registro Anagrafico e quindi l'elenco degli ovini genotipizzati presenti in ogni allevamento.

Poiché spetta alle Regioni assolvere i debiti informativi di carattere finanziario ed epidemiologico imposti dal Ministero della salute nonché redigere la relazione annuale, entro il 31 marzo di ogni anno, le ASL devono completare e verificare le registrazioni di propria competenza entro la fine di febbraio di ogni anno.

Presso il Centro di referenza nazionale per le encefalopatie animali e neuropatologie comparate (CEA) dell'IZSPLV è istituita e gestita la Banca dati nazionale della selezione genetica (BDNSG).

L'IZSPLV, al termine di ciascun trimestre ed entro il giorno 20 del mese successivo, fornirà alle due Regioni un report trimestrale riferito allo stato di avanzamento del Piano.

Le Associazioni Allevatori territoriali, per quanto di competenza, direttamente o per il tramite di ASSONAPA comunicano:

- mensilmente, entro il giorno 20 del mese successivo, alla BDNSG nonché all'IZSPLV i dati relativi alle attività di selezione genetica dei capi iscritti al LG o al RA delle Regioni;
- annualmente, entro il 31 gennaio, alle Regioni il risultato dell'attività svolta nell'anno precedente e la programmazione per l'anno successivo, sugli allevamenti iscritti al libro genealogico e registro anagrafico;
- appena disponibili e comunque non oltre 20 giorni dal prelievo, agli allevatori e ai Servizi Veterinari delle ASL gli esiti delle prove di genotipizzazione dei capi iscritti ai L.G. e al registro anagrafico.

13. Funzioni dei servizi veterinari delle ASL

L'esecuzione del piano è affidata ai Servizi Veterinari delle ASL che provvedono a:

- vigilare sulla realizzazione del Piano in tutte le aziende per le quali è obbligatoria l'adesione alla selezione, in conformità al presente Piano; in particolare verificano che tutti gli arieti siano correttamente identificati e abbiano un genotipo compatibile con quanto disposto dal piano e con il livello di certificazione genetica dell'allevamento;
- ricevere ed utilizzare i dati di genotipizzazione trasmessi, per il tramite della Regione, dalle Associazioni Allevatori territoriali o da ASSONAPA, anche al fine di espletare quanto previsto alla precedente lettera (a);
- attuare, con motivata ragione, in alternativa agli operatori dell'Asso.Na.Pa, il campionamento per la genotipizzazione per scrapie negli allevamenti iscritti al LG o RA;
- vigilare che gli arieti siano correttamente identificati e abbiano un genotipo compatibile con quanto previsto dal presente Piano e dal D.M. 25/11/2015;
- vigilare che ogni allevatore o suo delegato od il nodo regionale mantengano costantemente aggiornata la BDN ed il registro di stalla, per quanto riguarda le anagrafiche e le movimentazioni degli animali;
- eseguire, per quanto di competenza, i prelievi dei campioni ufficiali per la genotipizzazione nei greggi soggetti al piano, utilizzando l'apposita scheda di accompagnamento di cui all'allegato III al D.M. 25/11/2015;
- comunicare all'allevatore l'esito delle prove di genotipizzazione di propria competenza;
- certificare, tramite registrazione nelle banche dati informatizzate (BDN, ARVET, SIBS), la genetica dei singoli capi testati con l'emissione di un certificato genetico che accompagna l'animale spostato in altra azienda;
- disporre, con proprio provvedimento ordinatorio, l'eliminazione o la castrazione dei soggetti con genotipo indesiderato di cui all'allegato I parte B paragrafo III del D.M. 25/11/2015;
- assegnare, registrare nelle banche dati informatizzate e aggiornare almeno con cadenza annuale il livello di certificazione genetica delle aziende, ai sensi del presente Piano, da utilizzare anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 22, comma 3, del Decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del 18/11/2014;
- vigilare sul rispetto dei requisiti relativi alla movimentazione in entrata ed uscita dalle aziende dei capi appartenenti alle greggi sottoposte al Piano. A tal fine, nel caso di movimentazione di animali da vita di cui all'articolo 3, comma 2, del D.M. 25/11/2015, riportano il livello di certificazione genetica nel riquadro E "Attestazioni sanitarie" della dichiarazione di provenienza degli animali (modello IV). Nel caso di condizioni di promiscuità o pascolo, autorizzano la convivenza dei capi, in accordo alle specifiche descritte;
- verificare almeno annualmente la coerenza dei gruppi di monta con l'autorizzazione concessa dalla Regione;
- vigilare sul rispetto dei requisiti di cui al livello di certificazione genetica raggiunta e sul miglioramento del profilo genetico del gregge;
- effettuare ispezioni e controlli finalizzati a verificare i risultati ottenuti dal piano;
- svolgere campionamenti casuali o mirati su capi di entrambi i sessi al fine di verificare il livello di certificazione genetica acquisita e il rispetto delle prescrizioni previste in tema di utilizzo degli arieti e di introduzione dei riproduttori;
- effettuare prove di genotipizzazione supplementari in caso di necessità o su richiesta del Ministero della Salute.

14. Risorse

La realizzazione del piano è affidata ai Servizi Veterinari delle ASL, per il tramite di un referente di piano che ha il compito del coordinamento degli interventi.

Il coordinamento regionale è assicurato dai competenti Settori di ogni Regione che si avvalgono della consulenza tecnica specialistica del CEA dell'IZSPLV, presso il quale opera il laboratorio incaricato delle diagnosi di genotipizzazione e della diagnostica specializzata della scrapie.

Il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 29 luglio 2009 "Disposizioni per l'attuazione dell'art. 68 del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio del 19 gennaio 2009" prevede un sostegno specifico per l'acquisto di montoni ARR/ARR e ARR/ARQ iscritti al L.G. o al registro anagrafico, provenienti direttamente da allevamenti iscritti al L.G. o al registro anagrafico, nonché un sostegno per coloro che detengono montoni ARR/ARR e ARR/ARQ, di età inferiore o uguale a cinque anni, iscritti al L.G. o al registro anagrafico. Sono previsti inoltre indennizzi per la macellazione dei montoni VRQ, dei M suscettibili e M eterozigoti resistenti.

15. Informazione agli allevatori

I Servizi veterinari delle ASL, l'IZSPLV con il CEA e gli Assessorati Regionali all'Agricoltura e le associazioni di categoria degli allevatori promuovono l'informazione nei confronti degli allevatori circa l'attività, gli obiettivi e le misure restrittive previste dal piano regionale per la selezione genetica degli ovini per la resistenza alla scrapie classica.

16. Costi

Le analisi genetiche effettuate sugli arieti degli allevamenti soggetti al Piano non comportano oneri di spesa per gli allevatori, che sono tenuti a fornire la massima collaborazione per il contenimento degli animali e l'effettuazione dei prelievi. Allo stesso modo, la genotipizzazione dei riproduttori di sesso femminile appartenenti ai gruppi di monta autorizzati dalle Regioni competenti per territorio, non comporta oneri a carico dell'allevatore se rispondenti alle regole di applicazione del presente Piano.

Poiché è ammessa l'introduzione di femmine destinate alla riproduzione di genotipo resistente omozigote nei greggi di livello I e di genotipo resistente omozigote o eterozigote nei greggi di livello IIa e IIb senza alcuna modificazione del livello di certificazione genetica raggiunta, i test effettuati per la compravendita sono a pagamento in base alla tariffazione prevista da ciascuna Regione. Tuttavia non è necessario genotipizzare le femmine che vengano trasferite tra aziende di pari livello di certificazione o provenienti da aziende di livello superiore all'allevamento di destinazione.

Tutte le attività di genotipizzazione che esulano dalle finalità del presente piano, nonché i costi relativi all'identificazione individuale degli animali, ai sensi del regolamento (CE) n. 21/2004, sono a carico del proprietario degli animali o persona delegata o di chiunque ne faccia richiesta, fatta salva la facoltà di ciascuna Regione di provvedere a forme di rimborso dei costi sostenuti per tali attività.

17. Norme conclusive

Per tutto quanto non espressamente indicato e non in contrasto col presente Piano si rinvia alle norme tecniche del Decreto del Ministero della salute 25 novembre 2015.

Ogni precedente piano regionale per la selezione genetica degli ovini, nonché ogni altra disposizione regionale in contrasto con il presente Piano sono da ritenersi abrogati.